



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca

Art. 1

Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Genova, al fine di promuovere il ruolo della ricerca scientifica e tecnologica e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, può conferire i seguenti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240:

- a) assegni di ricerca a totale carico del bilancio universitario, per l'esecuzione di progetti autonomamente presentati dai candidati, relativi alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo (c.d. assegni su progetti di ricerca);
- b) assegni a totale o parziale carico del bilancio universitario (c.d. assegni di Ateneo);
- c) assegni a totale carico dei bilanci dei dipartimenti, dei centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa in Genova e dei centri di ricerca di Ateneo dotati di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi della vigente normativa (di seguito denominati "strutture").

2. I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea e contengono informazioni dettagliate sulla posizione degli assegnisti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I bandi possono prevedere che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

4. Alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca per i quali è deliberato il costo annuo massimo, di cui all'art. 14, comma 2, possono partecipare esclusivamente i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o del titolo equivalente conseguito all'estero ovvero del diploma di specializzazione di area medica, corredato di una adeguata produzione scientifica.

Art. 2

Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'osservatorio per la qualità della ricerca, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina, tenuto conto del finanziamento erogato dal MIUR e della proiezione di spesa nel bilancio pluriennale, le risorse complessive per finanziare gli assegni di ricerca di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e b), per la loro intera durata e dell'eventuale rinnovo.
2. I dipartimenti, i centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa a Genova e i centri di ricerca di Ateneo dotati di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi della vigente normativa (d'ora in poi "strutture") cofinanziano le richieste di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e finanziano totalmente gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) con le modalità previste dal presente regolamento, anche per l'eventuale rinnovo.
3. Il cofinanziamento, da parte del bilancio di Ateneo, degli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) può avvenire in misura non inferiore al 20% e non superiore al 70% del costo annuo minimo dell'assegno di ricerca di cui all'art. 14, comma 2.
4. Nel caso in cui il Consiglio della struttura deliberi un costo annuo dell'assegno di ricerca intermedio o massimo di cui all'art. 14, comma 2, per gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) il cofinanziamento della struttura copre l'intero costo annuo dell'assegno detratta la quota a carico del bilancio di Ateneo, anche per l'eventuale rinnovo.
5. In ogni caso i fondi di cui ai commi 3 e 4 non possono provenire da contributi studenteschi, da dotazioni o da finanziamenti di fondi di ricerca di Ateneo.
6. Le strutture che finanziano in tutto o in parte assegni di ricerca devono trasferire le risorse impegnate al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata. Il Consiglio della struttura deve indicare la provenienza dei fondi.
7. Nel caso in cui l'assegnista rinunci all'assegno e non sia possibile utilizzare la graduatoria, le quote del bilancio di Ateneo derivanti da cessazioni vengono riacquisite in disponibilità nel capitolo apposito del bilancio universitario dell'anno successivo e quelle delle strutture sono riacquisite dalle medesime sui propri bilanci.

Art. 3

Compiti dell'osservatorio per la qualità della ricerca

1. L'osservatorio per la qualità della ricerca (d'ora in poi, "osservatorio") propone annualmente al Consiglio di Amministrazione il numero di assegni da attivare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), tenuto conto delle risorse complessive di cui all'art. 2, comma 1.
2. L'osservatorio elabora i criteri di ripartizione tra le strutture degli assegni di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'osservatorio esprime parere vincolante sulle richieste di attivazione degli assegni di cui all'art. 6, comma 3 e sui rinnovi dei contratti di cui all'art. 17, comma 4; formula agli Organi di Governo proposte di modifica del presente regolamento.
4. L'osservatorio esercita tutti gli altri compiti che gli sono demandati dal presente regolamento.

Art. 4

Attivazione di assegni su progetti di ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'osservatorio, e tenuto conto delle risorse complessive di cui all'art. 2, comma 1, determina annualmente il numero degli assegni di ricerca totalmente finanziati a carico del bilancio universitario da attivarsi sulla base di progetti presentati direttamente dai candidati, nonché il relativo costo di cui all'art. 14, comma 2.
2. Le strutture trasmettono all'osservatorio la delibera del Consiglio contenente proposte di attivazione di assegni sulle tematiche nell'ambito delle quali esse sono interessate a sviluppare progetti di ricerca, tenuto conto del numero di progetti attivabili stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, nonché delle eventuali indicazioni fornite dall'osservatorio.
3. Le delibere di cui al comma 2 contengono, per ogni proposta, l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui si riferisce la ricerca e tutto quanto previsto dal presente regolamento in merito all'attivazione dell'assegno.
4. L'osservatorio approva le proposte di attivazione degli assegni di cui al presente articolo.

Art. 5

Attivazione degli assegni di Ateneo

1. Le risorse previste nel bilancio universitario finalizzate al conferimento degli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) sono attribuite alle strutture con le modalità di cui al presente articolo, al netto delle risorse destinate al finanziamento degli assegni su progetti di ricerca di cui all'art. 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'osservatorio, approva i criteri di ripartizione tra le strutture delle risorse finalizzate al conferimento degli assegni finanziati sul bilancio universitario o eventualmente cofinanziati dalle strutture medesime ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b). Eventuali variazioni ai predetti criteri sono approvate dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di distribuzione delle risorse.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva la ripartizione delle risorse tra le strutture mediante l'applicazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Il Consiglio della struttura, sulla base delle risorse attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3, valuta le proposte dei docenti interessati, stabilisce se l'assegno richiesto debba essere finanziato in tutto o in parte con le risorse del bilancio universitario, approva le proposte, determina, con adeguata motivazione, il relativo costo di cui all'art. 14, comma 2, e trasmette la documentazione al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

5. La delibera della struttura contiene, per ogni proposta, l'indicazione del settore scientifico disciplinare cui si riferisce la ricerca, l'impegno della struttura a cofinanziare la richiesta nella misura di cui all'art. 2, comma 3, il nominativo del responsabile scientifico e tutto quanto previsto dal presente regolamento in merito all'attivazione dell'assegno.

Art. 6

Attivazione di assegni su finanziamenti delle strutture

1. Le strutture possono attivare assegni per realizzare programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti esterni.
2. Nel caso in cui l'assegno sia finanziato con contributi assegnati dall'Unione Europea o da altro organismo di rilevanza scientifica nazionale e internazionale, le strutture trasmettono direttamente al Direttore Amministrativo: la delibera del Consiglio della struttura, contenente la disponibilità a finanziare l'assegno richiesto, la determinazione adeguatamente motivata relativa al costo di cui all'art. 14, comma 2, l'indicazione dei fondi utilizzati, l'impegno di spesa e tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura.
3. Nel caso in cui l'assegno sia finanziato con fondi comunque disponibili, le strutture trasmettono al Direttore Amministrativo e all'osservatorio: la delibera del Consiglio della struttura, contenente la disponibilità a finanziare l'assegno richiesto, la determinazione adeguatamente motivata relativa al costo di cui all'art. 14, comma 2, l'indicazione dei fondi utilizzati, l'impegno di spesa e tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura.
4. L'osservatorio esprime parere vincolante sulle proposte di cui al comma 3.

Art. 7

Modalità di conferimento degli assegni su progetti di ricerca

1. L'Ateneo emana annualmente un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo, contenente il numero degli assegni da conferire ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a).
2. Gli assegni sono conferiti mediante selezione pubblica dei progetti presentati dai candidati secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. Il bando indica, per ogni progetto, l'area scientifica e la tematica, l'importo, i requisiti di ammissibilità delle domande, i casi di incompatibilità, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, nonché il diario delle prove, il programma d'esame, i titoli valutabili. Il bando indica inoltre le procedure volte alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. Ogni candidato deve presentare la propria domanda di partecipazione indirizzata al Magnifico Rettore e la descrizione di un progetto riferito ad una tematica tra quelle previste dal bando, secondo le modalità individuate dal bando stesso. Alla domanda devono essere allegati il *curriculum* scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
5. Il bando può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito

il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

6. Al fine di assicurare la competenza specifica nella selezione pubblica dei progetti presentati dai candidati e dei rispettivi *curricula*, il Rettore, su proposta dell'osservatorio, nomina un'unica Commissione di garanzia (d'ora in poi "Commissione"), composta da docenti universitari, anche di altri Atenei, in un numero compreso tra cinque e nove. La Commissione si può avvalere, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

7. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione del progetto, del *curriculum* dei candidati e del colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.

8. La Commissione assegna al progetto di ricerca un punteggio massimo di 40 punti e al *curriculum* del candidato un punteggio massimo di 30 punti. Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo complessivo di 49/70.

9. Al colloquio è attribuito un punteggio di 30 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 21/30. La Commissione formula una graduatoria per ciascuna area scientifica interessata; la graduatoria è data sommando al punteggio attribuito al progetto e al *curriculum* del candidato, la valutazione conseguita nel colloquio.

10. I risultati della valutazione del progetto, del *curriculum* e del colloquio saranno affissi nella sede degli esami.

11. La Commissione trasmette gli atti all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

Modalità di conferimento degli assegni di Ateneo e di quelli finanziati dalle strutture

1. Gli assegni di cui al presente articolo sono conferiti mediante selezione pubblica dei candidati.

2. I bandi per il conferimento degli assegni di cui al presente articolo indicano il numero degli assegni che si intendono attivare, la loro durata, l'importo, i programmi di ricerca, il settore scientifico disciplinare, i requisiti di ammissibilità delle domande, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché il diario delle prove, il programma d'esame, e i titoli valutabili. I bandi indicano inoltre le procedure volte alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.

3. I bandi possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia

4. Il candidato deve allegare alla domanda, con le modalità previste dal bando, il *curriculum* scientifico-professionale, nonché i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice.

5. Le commissioni giudicatrici delle procedure per il conferimento degli assegni di cui al presente articolo sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore

3. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni.

Art. 10

Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 14.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
3. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 2.

Art. 11

Durata dell'assegno

1. Gli assegni di cui all' art. 1, comma 1, lett. a) e b) hanno durata di un anno. In tutti gli altri casi gli assegni possono avere una durata da uno a tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della medesima Legge, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 9, comma 2, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 12

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. La collaborazione dell'assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.

2. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio della struttura di afferenza una relazione annuale sull'attività svolta.
3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
 - a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.
6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

Art. 13

Divieto di cumulo – Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 3, lett. a).
2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero o master universitari.
3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 9 comma 4, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

Art. 14

Trattamento economico e normativo

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina, sulla base del Decreto Ministeriale 9.3.2011 n. 102, il costo annuo minimo, intermedio e massimo dell'assegno di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Università. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
3. Le variazioni delle aliquote I.N.P.S. rideterminano annualmente il costo dell'assegno anche per la parte a carico dell'Università, in applicazione del primo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

Art. 15

Assenze

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

Art. 16

Recesso del titolare di assegno di ricerca

Risoluzione del contratto

1. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata

comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

3. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.

4. Il contratto si risolverà inoltre per effetto delle seguenti condizioni :

5. annullamento della procedura di selezione pubblica;

6. impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2.

7. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.

8. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

Art. 17

Rinnovo del contratto

1. Gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) sono rinnovabili per un anno. Negli altri casi il rinnovo non può superare il limite di cui all'art. 11, comma 2.

2. Il rinnovo è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, per gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), il responsabile scientifico della ricerca trasmette alla Commissione di Garanzia, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, la relazione di cui all'art. 12 comma 2, corredata dalle proprie osservazioni.

3. Per il rinnovo degli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), la valutazione dell'attività svolta è affidata al Consiglio della struttura, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. L'osservatorio esprime parere vincolante sul rinnovo degli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e all'art. 6, comma 3.

5. Le valutazioni sull'attività svolta espresse dalla Commissione o dal Consiglio della struttura devono essere adeguatamente motivate e sono insindacabili. In assenza di una documentata attività scientifica e di una valutazione positiva da parte degli organi preposti alla valutazione, l'assegno non può essere rinnovato.

6. In caso di valutazione negativa dell'attività svolta dal titolare dell'assegno, la Commissione o il Consiglio della struttura possono deliberare di conferire l'assegno facendo luogo alla scorrimento della graduatoria.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento emanato con D.R. n. 2756 del 31.7.2003 rimane applicabile ai contratti individuali stipulati sulla base di bandi pubblicati fino all'entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240 per ciò che concerne la durata e il loro eventuale rinnovo.

2. Il regolamento emanato con D.R. n. 317 del 13.4.2011 è abrogato.
3. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Genova le strutture che possono attivare assegni di ricerca su propri finanziamenti sono i dipartimenti, i centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa a Genova e i centri di eccellenza nella ricerca.
4. Per l'anno 2011, la ripartizione delle risorse finalizzate all'attivazione degli assegni di cui all'art. 5 avviene mediante l'applicazione dei criteri già approvati dal collegio dei coordinatori delle aree scientifico-disciplinari. Le risorse sono attribuite alle aree scientifico-disciplinari che provvedono, attraverso le rispettive commissioni scientifiche, all'approvazione dei progetti presentati dai docenti interessati e alla determinazione dell'eventuale cofinanziamento da parte dei dipartimenti, dei centri interuniversitari di ricerca con sede amministrativa a Genova e dei centri di eccellenza nella ricerca.